

DICHIARAZIONE DI NASCITA

Il cittadino a cui nasce un bambino è tenuto a dichiararlo all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di nascita, di residenza o presso la Direzione Sanitaria del centro di nascita. Tale adempimento è necessario al fine di redigere l'atto di nascita e trasformare il bambino in un cittadino riconosciuto dallo Stato.

A chi si rivolge

Ai genitori che devono dichiarare il proprio figlio al Comune per la formazione dell'atto di nascita

Chi può presentare

La denuncia di nascita può essere effettuata:

- da uno dei genitori, quando questi siano coniugati tra loro;

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta dal medico, dall'ostetrica, da un'altra persona che abbia comunque assistito al parto, o da un procuratore speciale munito di procura non autenticata;

- da entrambi i genitori quando i genitori non sono coniugati tra loro

in assenza dei genitori la denuncia di nascita può essere fatta da persona munita di procura con atto pubblico (autenticata da un notaio), con la quale il/i genitore/i, ha/hanno espresso il consenso ad essere nominato/i;

- da un genitore o procuratore speciale se è stato effettuato il riconoscimento prenatale del nascituro (vedi casi particolari).

Accedere al servizio

Come si fa

Dove ci si deve rivolgere

- presso la Direzione Sanitaria del centro ove è avvenuto il parto (entro 3 giorni dall'evento),
- presso il Comune ove è avvenuto il parto (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza dei genitori (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza della madre, se il padre è residente in altro comune (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre, previo accordo con la madre se questa è residente in altro Comune; in questo caso l'iscrizione anagrafica del nato sarà comunque nel Comune di residenza della madre come previsto per legge (entro 10 giorni dall'evento),
- presso il Comune di residenza del padre qualora la madre non sia residente in nessun comune italiano (entro 10 giorni dall'evento)

Cosa si ottiene

La formazione dell'atto di nascita del minore

Cosa serve

Documentazione necessaria

1. documento d'identità del dichiarante/i
2. attestazione di nascita (certificato di assistenza al parto) rilasciata dall'ostetrica o dalla struttura sanitaria dove è avvenuto il parto

3. procura speciale o atto pubblico, qualora la dichiarazione sia fatta da un procuratore

Casi particolari

Denuncia di nascita tardiva

Nel caso in cui la denuncia di nascita venga effettuata oltre i termini previsti dalla legge (10 giorni), verrà comunque redatto un atto di nascita come precedentemente descritto, in cui dovranno essere inserite le ragioni del ritardo della dichiarazione stessa, e ne verrà data comunicazione alla Procura della Repubblica per l'adozione di eventuali sanzioni previste dall'art.566 del codice penale (occultamento di neonato).

Riconoscimento del figlio prima del parto

Si tratta della possibilità che hanno i genitori non coniugati, di riconoscere il figlio concepito prima della nascita.

Il riconoscimento prima del parto per **coppie non sposate** consiste in una dichiarazione solenne e irrevocabile resa dai futuri genitori avanti all'ufficiale dello stato civile o al notaio, in forza della quale viene affermato che dall'unione naturale dei conviventi, è stato concepito un figlio che madre e padre si impegnano sin da quel momento a riconoscere.

L'istituto in esame, che trova le sue radici nell'articolo 254 del codice civile, ha quale principale scopo quello di **garantire il sorgere del rapporto di filiazione**, anche nel caso in cui la madre e/o il padre non possano presentarsi per un qualsiasi motivo a rendere la dichiarazione di riconoscimento.

Nel nostro ordinamento giuridico, sebbene sia stata introdotta la legge 10 dicembre 2012, n. 219 recante le *"Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali"*, che ha apportato modifiche in materia di riconoscimento prevedendo l'eliminazione dall'ordinamento delle residue distinzioni tra status di figli legittimi e figli naturali, permangono tuttavia talune differenze. Invero, solo per i figli nati in costanza di matrimonio, maternità e paternità si danno per presunte.

Per contro, *nel caso di coppie non coniugate*, è presunta solo la maternità ma non la paternità, pertanto il padre non potrebbe procedere al riconoscimento del figlio senza la presenza della madre ovvero senza la sua preventiva autorizzazione.

Per ovviare a tale problematica, il Legislatore ha previsto il riconoscimento del nascituro anche prima del parto, di fondamentale importanza soprattutto in caso di **complicazioni durante il parto**, al fine di permettere al padre di prendere le decisioni urgenti che si rendessero all'uopo necessarie, ovvero in caso di **prolungato impedimento della genitrice**, per scongiurare il rischio che decorrano i dieci giorni canonici per provvedere al riconoscimento del figlio in anagrafe. Tale riconoscimento può essere utilizzabile anche nel caso di decesso di uno dei due genitori prima della dichiarazione di nascita: mancando la manifestazione di volontà relativa al riconoscimento, il genitore morto non potrebbe essere menzionato nell'atto se non a seguito di un provvedimento dell'autorità giudiziaria.

Cognome e nome del nascituro

Al nascituro, la momento della dichiarazione, non può essere attribuito né il cognome né il nome, che verranno attribuiti al momento della dichiarazione di nascita, e sull'atto redatto dall'ufficiale di stato civile o dal notaio verranno riportati i dati dei soli genitori.

La morte del nascituro prima del parto comporta la nullità della dichiarazione prestata in precedenza.

Cosa serve

Oltre ai documenti di identità personale dei dichiaranti, deve essere presentato un **certificato medico attestante lo stato di gravidanza** e, qualora il riconoscimento del padre avvenga prima di quello della madre, serve il consenso scritto di quest'ultima.

Il pubblico ufficiale che redige l'atto dovrà verificare l'inesistenza d'impedimenti al riconoscimento del nascituro.

Per i cittadini stranieri, dovrà inoltre essere presentato un certificato di capacità al riconoscimento da parte del genitore straniero (art.35, c.2, L. n.218/1995).